



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Caterbi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5934/2022** promossa da:

con il patrocinio dell'avv.to CARDARELLA ANGELO elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico

ATTORI

contro

POSTE ITALIANE SPA (C.F. _____ con il patrocinio dell'avv.to _____)

CONVENUTA

CONCLUSIONI

CONCLUSIONI LUISA

IN VIA PRINCIPALE - dichiarare la nullità ex 1418 c.c. o ex art. 117 T.U.B. del contratto intercorso con la convenuta e per l'effetto condannarla - a pagare agli odierni attori la somma di € 8.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo a titolo di rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui in narrativa; IN VIA SUBORDINATA - Annullare il contratto ex art. 1439 c.c. e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione delle somme percepite oltre interessi dal dovuto al saldo;

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA - Accertare l'inadempimento della convenuta ex art. 1218 c.c. e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno patrimoniale nell'importo pari al valore dei buoni fruttiferi postali per cui è causa oltre interessi;

IN ULTERIORE SUBORDINE - Accertare e dichiarare come intervenuta la prescrizione a causa dell'inadempimento della convenuta all'obbligo informativo su di essa gravante e per l'effetto condannarla alla restituzione agli attori degli importi corrisposti a titolo di corrispettivo per i buoni di cui in narrativa oltre interessi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

CONCLUSIONI POSTE ITALIANE SPA

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis : Nel merito: - in via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione -ex art. 8 del D.M. 19.12.2000- dei Buoni Fruttiferi Postali a termine serie 18X per cui è causa e, conseguentemente, respingere tutte le richieste formulate a qualsiasi titolo dai in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto; - in ogni caso: accertare e dichiarare l'indisponibilità delle somme richieste in capo alla convenuta -ex art. 1, commi 343 e 345 della L. 23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006) - pertanto respingere tutte le richieste formulate nei suoi confronti da parte attrice; Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni e istanze istruttorie come per legge.”

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato i signor

premesso di aver sottoscritto in data 13 agosto del 2007, presso l'Ufficio Postale di Cernago (PV) n. 8 buoni fruttiferi postali del valore di £ 1.000 ciascuno per un totale di € 8.000,00;

che detti buoni, appartenenti alla serie 18x, rappresentavano per gli stessi una forma di investimento sicuro del capitale conferito, tutti risparmiatori non interessati a forme di investimento altamente speculative e tutti e tre investitori non professionali;

che al momento della sottoscrizione venivano loro consegnati i buoni privi di qualsiasi indicazione in merito alla data di scadenza e veniva omissa, da parte del personale addetto, la consegna del prescritto Foglio Informativo Analitico (F.I.A.);

che per tal motivo gli stessi non avevano riferimento alcuno al dies a quo di prescrizione del diritto al rimborso;

che gli stessi si recavano, nel dicembre 2020, presso i locali dell'Ufficio Postale per riscuotere il capitale e gli interessi ricevevano, da parte del personale di Poste Italiane un netto rifiuto giustificato dall'intervenuta prescrizione in quanto, a fronte della maturazione al diritto nel termine di 18 mesi dall'emissione, il loro diritto si sarebbe definitivamente prescritto in data 13 febbraio 2019;

che il rapporto giuridico instauratosi tra le parti del presente giudizio deve essere ricondotto entro gli schemi legali privatistici;

che l'art. 3 del decreto MEF 19 dicembre 2000 prevede come obbligatoria la consegna unitamente al titolo di un documento informativo "contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento", norma rimasta invariata in esito alla emanazione dell'art. 6 II comma del decreto MEF 6 ottobre 2004 che al primo si sostituisce;

che, inoltre, al caso di specie sono applicabili le previsioni di cui all'art. 117 TUB in quanto applicabili;

che dal combinato disposto delle norme predette emerge che la mancata consegna del foglio illustrativo comporta la nullità del contratto o con conseguente obbligo in capo alla convenuta di restituire l'intero capitale oltre gli interessi;

che di recente si era pronunciato in materia anche l'Antitrust affermando che *"in fase di collocamento dei Buoni, Poste ha omesso di indicare la data di scadenza e/o la data di prescrizione di tali titoli, nonché di fornire le informazioni relative alle conseguenze giuridiche derivanti dallo spirare dei predetti termini, e/o ha fornito tali informazioni con una formulazione confusoria e decettiva*

che, in subordine, sussisteva il loro diritto ad ottenere l'annullamento del contratto ex art. 1439 c.c., essendosi in presenza di artificio o raggiro adoperato per indurre un altro a consentire, determinando, in altri termini, nell'altro contraente una falsa rappresentazione della realtà per farlo cadere in errore;

che, nel caso di specie, era evidente la pratica commerciale scorretta posta in essere dall'odierna convenuta abbia determinato uno sviamento della volontà nella scelta economica da intraprendere da parte degli odierni attori e dunque anche della stessa scelta di contrarre soprattutto per quanto concerne la prima pratica commerciale scorretta accertata e sanzionata dall'Antitrust

che la giurisprudenza, in fattispecie analoghe di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo di consegna della documentazione informativa da parte dell'intermediario, afferma non possa affermarsi il decorso del termine prescrizione;

tutto quanto ciò premesso, convengono in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Poste Italiane s.p.a. instando per la declaratoria di nullità del contratto intercorso, ovvero, in subordine, per l'annullamento, ovvero per l'inadempimento, con condanna al pagamento in favore degli attori dell'importo di € 8.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo a titolo di rimborso dei buoni fruttiferi postali

Nel giudizio così incardinato si costituisce il convenuto contestando la domanda avversaria e chiedendone la reiezione, previo accertamento dell'intervenuta prescrizione del suo diritto al rimborso.

Più nello specifico deduce:

che i buoni postali sono stati emessi previo avviso pubblicato da CDP S.p.A. (nel pieno rispetto del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 2004) unitamente al foglio informativo consegnato agli attori al momento della sottoscrizione;

che a tergo dei titoli, oltre al timbro indicante la serie di appartenenza, vi è anche la data d'emissione; per cui controparte avrebbe potuto sia verificare direttamente che richiedere al personale di Poste Italiane S.p.A. ogni informazione circa i propri buoni, così da verificarne la raggiunta infruttuosità e quindi poter esercitare il relativo diritto al rimborso;

che i titoli producevano interessi per diciotto mesi dalla data di sottoscrizione;

che nel presente caso i BFP hanno raggiunto la loro massima fruttuosità il 13 febbraio 2009 e, da tale data, ha iniziato a decorrere il termine prescrizione di dieci anni entro il quale gli intestatari degli stessi e/o gli aventi diritto avrebbero potuto esercitare il loro diritto al rimborso;

che il D.M. 19 dicembre 2000 ha stabilito, all'art. 1, che i BFP sono *"emessi dalla Cassa depositi e prestiti con la garanzia dello Stato e collocati da Poste italiane S.p.a."* ed inoltre, all'art. 8, comma 1, che i diritti dei titolari dei BFP, compresi quelli già emessi alla data dell'entrata in vigore del Decreto medesimo, si prescrivono a favore dell'Emittente trascorsi 10 anni dalla data di scadenza del titolo;

che non vi era alcun obbligo di far sottoscrivere per ricevuta il foglio informativo al sottoscrittore dei buoni postali, che farebbe insorgere, in capo a Poste Italiane, l'onere di provarne l'avvenuta consegna;

che in ogni caso, essendo decorsi i dieci anni, non vi era l'obbligo di mantenerne copia. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.

Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che la attrice acquistò 8 buoni postali del valore di € 1000, di cui 4 unitamente

trattasi di buoni postali della serie 18X, alcuna indicazione viene prevista nel documento cartaceo consegnato, ad esclusione di un rinvio al Decreto del Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica del 19.12.2000.

Nel buono cartaceo viene inoltre prescritto che unitamente al buono deve essere consegnato il Foglio Informativo analitico contenente la descrizione delle condizioni di investimento.

All'interno dei titoli cartacei prodotti in giudizio non si rinviene alcuna indicazione, circa la data di scadenza e/o la durata dell'investimento.

Per quel che attiene alla normativa applicabile, dalla lettura del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, citato dalle Poste, emerge che l'art. 1 comma 3 stabilisce che la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. definisce le condizioni di emissione e le caratteristiche dei buoni fruttiferi postali e dei libretti di risparmio postale nel rispetto dei criteri recati dalla parte prima del citato decreto;

più in particolare, il successivo art. 6 prevede che per il collocamento dei buoni postali fruttiferi Poste italiane S.p.a. mette a disposizione del cliente nei locali aperti al pubblico, fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali e che per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito.

L'art. 8 del Decreto del Ministero delle Finanze del 19 dicembre 2000, citato all'interno dei Buoni Postali consegnati agli attori, stabilisce, altresì, che i diritti derivanti dai buoni fruttiferi postali si prescrivono nel termine di 10 anni dalla scadenza, mentre l'art. 3 prevede, a sua volta, che *“Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”*.

Afferma altresì Poste che agli attori era stato consegnato il foglio informativo *“...ove espressamente è dato leggere che:*

“Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP. S.p.a.), a partire dal 1° ottobre 2006, ha in emissione quattro nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle “B34”, “30K”, “18X”, “I19” e “M14”.

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione [...] Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito

internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it”.

Emerge pertanto la non corrispondenza a verità della affermazione di parte convenuta secondo la quale le condizioni di cui ai buoni fruttiferi oggetto di causa erano contenute nel decreto ministeriale istitutivo del buono.

Non vi è inoltre prova della avvenuta consegna del foglio illustrativo, nel quale, peraltro, stando a quanto affermato da Poste, vi sarebbe stato un rinvio ai fogli illustrativi presenti negli uffici postali.

Si ribadisce, inoltre, che nei titoli cartacei non si individua la indicazione, al pari dell'avviso menzionato, circa la data di scadenza e/o la durata dell'investimento.

Sul punto la convenuta deduce che nei titoli è indicata la data di sottoscrizione, 13.08.07, e la durata, da intendersi per tale quella indicata come “Serie 18x”.

Il giudicante non ritiene condivisibile la affermazione predetta, posto che la mera indicazione di 18, che ben poteva essere intesa come semplice numero di serie non collegato ad una decadenza temporale, non possa in alcun modo far desumere la durata dell'investimento pari a 18 mesi, posto che il 18 poteva anche essere indicativo di 18 anni.

Ritiene il giudicante che: la mancata consegna del foglio illustrativo, unita alla mancata indicazione sul titolo della data di durata dell'investimento, non abbia consentito ai ricorrenti di avere cognizione della data di scadenza dei buoni così da rendergli ignoto il termine di decorrenza della prescrizione.

La circostanza che il ricorrente fosse stato messo in altro modo a conoscenza della durata dei buoni non è stata né allegata né provata. Si ritiene, inoltre, che il deficit informativo dell'investitore derivante dalla mancata consegna del foglio illustrativo al momento della sottoscrizione non sia stato sanato dalla pubblicazione sul sito internet della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e nei locali delle Poste Italiane S.p.A. delle condizioni del prestito; ciò in quanto solo la consegna di quel documento specifico su supporto durevole avrebbe reso pienamente edotto l'investitore delle condizioni dell'investimento anche in epoca successiva alla sottoscrizione.

Tale esigenza assume ancor più rilievo nel caso di specie laddove il trascorrere del tempo, unitamente alla mancata conoscenza del termine di scadenza dell'investimento, hanno comportato la perdita del diritto al rimborso del capitale e degli interessi per l'intervento della prescrizione.

Omettendo di consegnare il foglio illustrativo la società convenuta ha contravvenuto ad un esplicito obbligo di legge e ha cagionato un danno al ricorrente corrispondente alla perdita del diritto di ottenere la restituzione del capitale maggiorato degli interessi pattiziamente dovuti.

Va pertanto accolta la domanda volta a dichiarare la nullità ex 1418 c.c. del contratto intercorso con la convenuta, con conseguente condanna al pagamento dell'importo complessivo di € 8.000,00 oltre interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata secondo l'indice Istat FOI a decorrere dalla scadenza dei buoni al saldo.

Più nello specifico, la condanna viene effettuata in favore dei creditori con la precisazione che € 4.000,00 sono da pagare in solido fra _____ ed € 4.000,00 sono da pagare in solido fra _____

Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, con applicazione dei valori medi del D.M. n. 55 del 2014, calcolati per tutte le fasi processuali, esclusa quella istruttoria, con applicazione dello scaglione compreso € 5.200 e € 26.000 euro.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

accoglie la domanda di nullità ex art. 1418 c.c.;

per l'effetto, condanna Poste Italiane S.p.A. al pagamento in favore

in solido fra loro, di € 4.000,00 ed in favore di _____ in solido, di €

4.000,00 oltre interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata secondo l'indice Istat FOI a decorrere dalla scadenza dei buoni al saldo;

Condanna la convenuta soccombente al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che si liquidano in € 264 per spese ed in € 3.397 per compensi, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., ed IVA se dovuta.

Pavia, 25 gennaio 2024

Il Giudice

dott. Simona Caterbi